

Energia elettrica

Procedure di connessione degli impianti di produzione (TICA)

Realizzazione in proprio dell'impianto di connessione

Decisioni relative a reclami *ex art.* 14, comma 2, lett. *f-ter*, D.Lgs. 387/2003

- ▶ **Decisione del reclamo presentato da Econtaminazioni S.r.l.s. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 191708741**

Deliberazione 27 ottobre 2020 403/2020/E/eel

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - articolo 9, comma 3 del TICA - realizzazione in proprio dell'impianto di rete - obbligo entro 90 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo di presentare alle autorità competenti la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva anche del progetto definitivo dell'impianto validato dal gestore - ricorre - legittimità annullamento pratica per invio richiesta validazione oltre il termine decadenziale - malfunzionamento portale non determinante il ritardo - irrilevante.

Nel caso di connessioni in media tensione, l'articolo 9, comma 3 del TICA prevede che, entro 90 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo, il richiedente – qualora si sia avvalso in sede di accettazione del preventivo della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di rete e di curare tutti gli adempimenti connessi alle relative procedure autorizzative - debba presentare alle autorità competenti la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto definitivo dell'impianto validato dal gestore. Qualora dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal reclamante, risulti che lo stesso abbia trasmesso il progetto definitivo dell'impianto di rete al gestore, tramite la sezione "Altre Comunicazioni" del portale informatico, oltre il citato termine decadenziale, al fine di ottenerne la validazione, consegue che, indipendentemente dai problemi di funzionamento del "Portale Produttori" lamentati dal reclamante, risulta accertato il mancato rispetto della scadenza prevista ai fini dell'avvio dell'iter autorizzativo. Risulta, quindi, corretto il conseguente annullamento della pratica di connessione, essendo decaduto il relativo preventivo.

Conformi: Deliberazioni 42/2019/E/eel.

- Decisione del reclamo presentato da VRD 13 S.r.l. nei confronti di e- distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 178489493**

Deliberazione 24 marzo 2020 92/2020/E/eel

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - impianto fotovoltaico - articolo 9, comma 2 del TICA - obbligo del gestore di mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie a predisporre la documentazione da presentare nel procedimento autorizzativo unico *ex art.* 12 D.Lgs. 387/03 - violazione dell'obbligo qualora la documentazione sia risultata idonea unicamente per il procedimento di *screening* ma incompleta ai fini dell'avvio dell'iter autorizzativo - ricorre - restituzione del corrispettivo per la connessione e del corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per la predisposizione della documentazione autorizzativa - dovuta - restituzione del residuo importo relativo al corrispettivo versato per l'ottenimento del preventivo - non previsto dalla regolazione.

Qualora il richiedente si avvalga - ai fini del potenziamento di un impianto fotovoltaico - del procedimento autorizzativo unico (previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 387/03) e all'atto di accettazione del preventivo richieda al gestore di predisporre la documentazione necessaria da

presentare nell'ambito del suddetto procedimento, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del TICA il gestore ha l'obbligo di "...fornire, senza alcun onere aggiuntivo, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento unico...". Inoltre, su richiesta del richiedente la connessione, il gestore è tenuto a predisporre la documentazione da presentare nell'ambito del procedimento unico per autorizzare le parti relative alla rete elettrica, a fronte di un corrispettivo determinato da quest'ultimo nell'ambito delle proprie modalità e condizioni contrattuali (MCC) per l'erogazione del servizio di connessione. Qualora emerga che il reclamante si sia premurato di richiedere al gestore "...la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'iter autorizzativo delle opere di rete per la connessione..." e lo abbia reiteratamente sollecitato in tal senso, può ritenersi avere assolto il proprio obbligo professionale di diligenza "specificata" o qualificata" ex art. 1176, c. 2 del codice civile.

Può dirsi accertato *per tabulas* che il gestore non abbia correttamente adempiuto all'obbligo di predisporre tutta la documentazione necessaria da presentare nell'ambito del procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione delle parti relative alla rete elettrica, previsto dal citato articolo 9, comma 2 del TICA, laddove risulti che detta documentazione sia risultata idonea unicamente in merito al procedimento di *screening*, ma si sia rivelata incompleta ai fini dell'avvio dell'iter autorizzativo ex articolo 12 del decreto legislativo 387/03, stante la comunicazione di improcedibilità dell'istanza, da parte dell'Ente competente, per carenze documentali riconducibili al gestore. E', inoltre, censurabile il comportamento del gestore che - dopo aver "...preso in carico la comunicazione di Arpaie riguardante la documentazione da integrare..." e poi, abbia effettivamente trasmesso al medesimo reclamante la documentazione mancante per l'avvio del procedimento unico - abbia però precluso allo stesso la possibilità di riavviare il procedimento autorizzativo, avendo annullato la pratica pochi giorni dopo. A fronte di tale condotta del gestore, ex articolo 9, comma 11 del TICA è fondata la richiesta di restituzione del corrispettivo per la connessione: id est 30% del corrispettivo di connessione (versato dal reclamante all'accettazione del preventivo, maggiorato degli interessi legali) e del corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per la predisposizione della documentazione autorizzativa. Non è invece dovuta la restituzione, da parte del gestore, del residuo importo relativo al corrispettivo versato per l'ottenimento del preventivo, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del TICA, trattandosi di voce determinata, a livello regolatorio, in un importo forfettario previsto a copertura dei costi che il gestore deve sostenere per la predisposizione del preventivo di connessione. Ed invero, poiché nel caso di specie il preventivo è stato emesso dal gestore - sostenendone i relativi costi amministrativi - in assenza di una espressa previsione regolatoria non può essere prescritta la restituzione al reclamante di detto corrispettivo.

Decisione del reclamo presentato da ELEKTRA ENERGY PROJECT S.r.l. nei confronti di E-DISTRIBUZIONE S.p.A., relativo alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 70574027
[Deliberazione 12 febbraio 2019, 42/2019/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - articolo 9, commi 8 e 9 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA) - procedure autorizzative e progetto impianto di rete a cura del richiedente - necessità del progetto di rete validato dal gestore - sussiste.

Qualora il richiedente la connessione, ai sensi dell'articolo 9, commi 8 e 9 del TICA, faccia istanza di curare tutti gli adempimenti connessi all'iter autorizzativo (anche) per la connessione dell'impianto di rete - e decida anche di redigere il progetto dell'impianto di rete (e degli eventuali interventi sulla rete esistente) - nella "documentazione necessaria" da presentare all'ente competente, entro il termine di 60 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo, rientra anche il progetto dell'impianto di rete validato dal gestore. La *ratio* della suddetta disciplina risiede nel fatto che la validazione del progetto dell'impianto di rete, da parte del gestore, rappresenta un requisito fondamentale, in quanto riguarda, non la realizzazione dell'impianto di produzione - destinato a rimanere nella titolarità e nella piena disponibilità del produttore da fonte rinnovabile - bensì di opere di rete, come tali destinate, invece, ad essere acquisite dal gestore e ad entrare a far parte del suo *asset*. Pertanto, l'avvio del procedimento autorizzativo - seppur azionato entro il termine di 60 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo ma in carenza di un documento necessario (nel caso il progetto validato dal gestore) - non può dirsi correttamente posto in essere secondo le prescrizioni del TICA.

Conformi: Deliberazioni 403/2020/E/eel.

► **Decisione del reclamo presentato da OLZA S.r.l. nei confronti di E-DISTRIBUZIONE S.p.a.**
[Deliberazione 6 luglio 2017, 505/2017/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 281/05 - corrispettivo di cessione dell'impianto di rete - si calcola facendo riferimento ai costi di realizzazione individuati nella Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio (STMD) e non nella Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) - irrilevanza di generiche frasi standard ai fini dell'assunzione dei maggiori costi da parte del produttore.

L'articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 281/08 prevede che il corrispettivo economico che il gestore è tenuto a versare al produttore di energia elettrica da fonte rinnovabile, quando quest'ultimo realizza in proprio l'impianto di rete per la connessione, sia calcolato facendo riferimento ai costi di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione individuato nella STMD. Pertanto, non risulta conforme a quanto previsto dal citato comma 5 dell'articolo 13 il calcolo del corrispettivo di cessione dell'impianto di rete effettuato dal gestore facendo riferimento ai costi dell'impianto di rete

individuato nella STMG. Il gestore non adotta un comportamento corretto nel cercare di porre a carico del reclamante, quasi integralmente, i costi di realizzazione dell'impianto di rete da questi realizzato. Non appare condivisibile, infatti, la tesi del gestore secondo cui il produttore avrebbe richiesto, impegnandosi ad assumere a suo totale carico i maggiori costi, una modifica della STMG, in quanto la frase standard, riportata nella nota con cui il reclamante invia per l'approvazione il progetto dell'impianto di rete, risulta assolutamente generica e non può avere come conseguenza la disapplicazione della deliberazione 281/05.

Conformi: Deliberazioni [217/2015/E/eel](#); [90/2016/E/eel](#)

▶ **Decisione del reclamo presentato dalla Società EUROLINE 3 S.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.**

[Deliberazione 10 marzo 2016 - 90/2016/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione - articolo 13, comma 5, Allegato A alla deliberazione 281/05 - corrispettivo dovuto dal gestore di rete - si calcola facendo riferimento ai costi di realizzazione individuati nella Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio (STMD) e non nella Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG).

L'articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 281/08 prevede che il corrispettivo economico che il gestore è tenuto a versare al produttore di energia elettrica da fonte rinnovabile, quando quest'ultimo realizza in proprio l'impianto di rete per la connessione, sia calcolato facendo riferimento ai costi di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione nella STMD. Pertanto, nel caso di specie, non risulta conforme a quanto previsto dal citato comma 5 dell'articolo 13 l'atto di cessione dell'impianto di rete predisposto dal gestore, nella parte in cui determina il corrispettivo per la connessione facendo riferimento ai presunti costi di realizzazione individuati nella STMG, e non nella STMD.

Conformi: Deliberazione 14 maggio 2015 - [217/2015/E/eel](#);

▶ **Decisione del reclamo presentato dalla Società Alternative S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. relativo alle pratiche di connessione T6390 e T481277.**

[Deliberazione 22 ottobre 2015 - 491/2015/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - mancata effettuazione delle prestazioni previste dagli articoli 94, comma 1, e 95, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 198/11 - TIQE (tempi standard) - mancato rispetto dell'obbligo di conservazione documentale (articolo 108 del TIQE)

È contraria alla diligenza richiesta ad un operatore economico professionale nell'adempimento dei propri obblighi (diligenza c.d. specifica di cui al comma 2 dell'articolo 1176 c.c.) la condotta del gestore che non effettui le prestazioni di cui agli articoli 94, comma 1, del TIQE - effettuazione della verifica della tensione di fornitura - e 95, comma 1, del TIQE - ripristino del valore corretto della tensione di fornitura - entro i termini previsti dalla regolazione (tempi standard), generando così un disservizio tale da costituire per il produttore di energia da fonte rinnovabile un impedimento alla completa immissione in rete dell'energia prodotta dai propri impianti di produzione di energia elettrica e, quindi, alla percezione, da parte del medesimo produttore, dell'incentivo previsto ex lege per la produzione da fonti rinnovabili. Il gestore di rete è tenuto, pertanto, a corrispondere al produttore gli indennizzi previsti dalla regolazione (tabella 15 del TIQE).

Se, poi, il gestore della rete di distribuzione non è in grado di produrre documenti comprovanti l'effettivo ripristino del corretto valore della tensione di fornitura, egli non rispetta neppure l'obbligo previsto dall'articolo 108 del TIQE, il quale prevede, tra l'altro, che l'impresa distributrice conservi in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a tre anni solari successivi a quello della registrazione.

► **Decisione del reclamo presentato dalla Società DE STERN 11 S.r.l. nei confronti di AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.p.A.**

[Deliberazione 16 gennaio 2014 - 2/2014/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete in bassa tensione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - realizzazione in proprio dell'impianto di connessione alla rete: art. 15, comma 1 - soluzioni tecniche standard e modalità di calcolo del corrispettivo per la connessione: art. 15, comma 4, TICA - obbligo del gestore di pubblicare il costo della soluzione tecnica standard unitamente ai costi medi.

In tema di connessione alla rete di impianti alimentati da fonti rinnovabili, secondo l'articolo 15, comma 4, del TICA, vigente nel 2010, il richiedente la connessione che intende realizzare in proprio la connessione, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, ha diritto a pretendere dall'impresa distributrice un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo determinato sulla base di soluzioni tecniche standard di cui all'articolo 11 e il corrispettivo per la connessione di cui all'articolo 10, senza limitazioni in relazione al livello di tensione della connessione; pertanto, il gestore che avesse ommesso di pubblicare i costi delle soluzioni tecniche standard, non può opporre al produttore la mancata pubblicazione e pretendere che, ai fini del calcolo del corrispettivo, vengano utilizzati altri parametri di riferimento come i costi delle soluzioni tecniche convenzionali derivanti dai prezziari dei capitolati di appalto per quanto riguarda i lavori affidati all'esterno e sui dati del proprio controllo di gestione per quanto riguarda le attività eseguite da suoi dipendenti.

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete in bassa tensione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - realizzazione in proprio dell'impianto di connessione alla rete: art. 15, comma 1 - mancata pubblicazione del costo della soluzione tecnica standard da parte del gestore: violazione art. 11, TICA - possibilità di utilizzo di costi della soluzione tecnica standard pubblicati successivamente all'accettazione - breve lasso di tempo.

Nel caso in cui il gestore, in violazione dell'art. 11 del TICA, avesse ommesso di pubblicare i costi delle soluzioni tecniche standard, ai fini del calcolo del corrispettivo dovuto al produttore previsto dall'art. 15, comma 4, TICA, potranno essere utilizzati, se disponibili, i costi delle soluzioni tecniche standard pubblicati successivamente all'accettazione del preventivo di connessione, purché, tra la data di accettazione e quella di pubblicazione, sia intercorso un breve lasso di tempo (nella fattispecie: 2 mesi).

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete in bassa tensione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - conferimento impianto di connessione oltre tempi ragionevoli - maggiorazione interessi legali - è dovuta

In tema di connessione alla rete di impianti alimentati da fonti rinnovabili, qualora il conferimento dell'impianto di connessione e del relativo pagamento da parte del gestore si siano protratti, per cause imputabili al gestore, oltre tempi ragionevoli, deve essere accolta la richiesta avanzata dal produttore del pagamento del corrispettivo di connessione maggiorato degli interessi legali.

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete in bassa tensione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - conferimento impianto di connessione oltre tempi

ragionevoli - maggiorazione corrispettivo dovuto dal gestore - non è dovuta.

In tema di connessione alla rete di impianti alimentati da fonti rinnovabili, qualora il conferimento dell'impianto di connessione e del relativo pagamento da parte del gestore si siano protratti, per cause imputabili al gestore, oltre tempi ragionevoli, la richiesta avanzata dal produttore di maggiorazione del corrispettivo dovuto dal gestore per l'uso dell'impianto di rete fino al momento dell'avvenuta cessione non si ritiene accoglibile, in considerazione del fatto che il mancato conferimento dell'impianto di connessione al gestore ne ha di fatto impedito, da parte di quest'ultimo, sia la possibilità di uso, sia l'attribuzione a cespite.

► **Decisione del reclamo presentato dalla Società ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. per la revisione o rettifica delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 311/2013/E/eel e 312/2013/E/eel**

[Deliberazione 12 dicembre 2013 - 565/2013/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alle rete - realizzazione in proprio dell'impianto per la connessione - soluzione tecnica minima generale (STMG) e di dettaglio (STMD) - indeterminata STMG - e conseguente impossibilità di quantificare il corrispettivo (art. 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 281/05) - non sussiste.

Le indicazioni di progetto contenute nelle soluzioni tecniche minime di dettaglio, nonché nei progetti esecutivi di connessione (elaborati dai produttori e accettati dal gestore) consentono di sopperire all'indeterminatezza delle soluzioni tecniche minime generali, predisposte senza fornire alcuna informazione utile in merito alle opere da realizzare per le connessioni. Posto che le STMD costituiscono il documento di riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti per la connessione, esse, nel caso di specie, descrivono in modo esaustivo gli impianti di rete per la connessione attribuiti a ciascun impianto di produzione di energia elettrica e identificano l'esatta posizione delle cabine di consegna. Ciò consente di calcolare il corrispettivo di cui all'articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 281/05, facendo riferimento alle STMD, in conformità con quanto previsto dalla suddetta deliberazione.

► **Decisione del reclamo presentato dalla Società DSG SOLARPARK VEGLIE 3 S.a.s. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.**

[Deliberazione 18 luglio 2013 - 312/2013/E/eel](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete in media tensione - difformità dell'impianto di rete realizzato rispetto alla soluzione tecnica minima generale (STMG) - non sussiste se approvato il progetto esecutivo conforme alla soluzione tecnica minima di dettaglio per la connessione (STMD).

L'approvazione, da parte del gestore di rete, dei progetti esecutivi relativi all'impianto di rete per la connessione realizzato dal reclamante in conformità alla soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD), rende inammissibili successive contestazioni del gestore circa la difformità della realizzazione rispetto alla soluzione tecnica minima generale (STMG).

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessioni alla rete in media tensione - corrispettivo per la cessione degli impianti di rete (articolo 13, comma 5, Allegato A alla deliberazione 281/05) - si calcola con riferimento alle opere effettivamente realizzate.

L'articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 281/05, definisce il corrispettivo che il gestore deve versare al produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili quando quest'ultimo realizza in proprio l'impianto di rete per la connessione; tale corrispettivo è pari alla differenza, se positiva, tra i costi di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione di cui all'articolo 8, comma 7, lettera c), del sopracitato Allegato A, così come indicati nella STMD, e il corrispettivo per la connessione calcolato in conformità all'articolo 13, comma 4, del medesimo Allegato.

Come emerge dall'articolo 13, il corrispettivo per la connessione deve essere calcolato facendo riferimento ai costi di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione riportati nella STMD. Nel caso in cui le opere di connessione effettivamente realizzate risultino parzialmente differenti rispetto al progetto contenuto nelle STMD, il gestore è, invece, tenuto a versare un corrispettivo commisurato agli effettivi costi sostenuti per la realizzazione dei medesimi.

► **Decisione del reclamo presentato dalle Società DSG SOLARPARK VEGLIE 1 S.a.s. e DSG SOLARPARK VEGLIE 2 S.a.s. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.**

[Deliberazione 18 luglio 2013 - 311/2013/E/ee](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete in media tensione - difformità dell'impianto di rete realizzato rispetto alla soluzione tecnica minima generale (STMG) - non sussiste se approvato il progetto esecutivo conforme alla soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD).

L'approvazione, da parte del gestore di rete, dei progetti esecutivi relativi all'impianto di rete per la connessione realizzato dal reclamante in conformità alla soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD), rende inammissibili successive contestazioni del gestore circa la difformità della realizzazione rispetto alla soluzione tecnica minima generale (STMG).

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessioni alla rete in media tensione - corrispettivo per la cessione degli impianti di rete (articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 281/05) - si calcola con riferimento alle opere effettivamente realizzate.

L'articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 281/05, definisce il corrispettivo che il gestore deve versare al produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili quando quest'ultimo realizza in proprio l'impianto di rete per la connessione; tale corrispettivo è pari alla differenza, se positiva, tra i costi di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione di cui all'articolo 8, comma 7, lettera c), del sopracitato Allegato A, così come indicati nella STMD, e il corrispettivo per la connessione calcolato in conformità all'articolo 13, comma 4, del medesimo Allegato.

Come emerge dall'articolo 13, il corrispettivo per la connessione deve essere calcolato facendo riferimento ai costi di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione riportati nella STMD. Nel caso in cui le opere di connessione effettivamente realizzate risultino parzialmente differenti rispetto al progetto contenuto nelle STMD, il gestore è, invece, tenuto a versare un corrispettivo commisurato agli effettivi costi sostenuti per la realizzazione dei medesimi.

► **Decisione del reclamo presentato dalla Società ENPOWER S.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.**

[Deliberazione 30 maggio 2013 - 227/2013/E/ee](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione (artt. 4, comma 4, e 12 della deliberazione 281/05) - cessione dell'impianto al gestore di rete - rapporti produttore/gestore - distribuzione degli oneri di esercizio e di manutenzione nelle more del conferimento patrimoniale.

In quanto elementi funzionali alla rete elettrica, gli impianti per la connessione realizzati dal produttore devono essere necessariamente trasferiti al gestore di rete, mediante la stipula di un atto di conferimento patrimoniale (artt. 4, comma 4, e 12 della deliberazione 281/05), il cui compimento non è sottoposto ad alcun limite temporale. Se l'impianto per la connessione è ceduto subito dopo il collaudo, l'attività di manutenzione e i relativi oneri sono posti a carico del gestore di rete; attribuzione non altrettanto pacifica nel caso eccezionale in cui la consegna avvenga al trascorrere di un lasso di tempo molto lungo dal collaudo, in quanto l'attività di manutenzione può essere effettuata da un soggetto diverso dal gestore. La volontà delle parti di accordarsi in modo differente rispetto alla naturale distribuzione degli oneri, trasferendo al produttore gli oneri di esercizio e di manutenzione

generalmente incumbenti sul gestore, deve tuttavia essere suffragata da prove documentali, la cui mancanza conduce, come nel caso di specie, a ritenere priva di valida motivazione la richiesta con cui il gestore chiede al produttore di farsi carico dei costi per i servizi di esercizio e di manutenzione effettuati sull'impianto di rete nelle more del conferimento patrimoniale.

► **Decisione del reclamo presentato dalla Società SAN VITO S.r.l. nei confronti di ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.**

[Deliberazione 14 maggio 2015 - 217/2015/E/eeI](#)

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessioni alla rete - realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione - art. 13, comma 5, Allegato A alla deliberazione 281/05 - corrispettivo dovuto dal gestore di rete - si calcola facendo riferimento ai costi di realizzazione individuati nella Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio (STMD) e non nella Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) - atto di cessione dell'impianto di rete - non conforme.

L'articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 281/08 prevede che il corrispettivo che il gestore è tenuto a versare al produttore di energia elettrica da fonte rinnovabile, quando quest'ultimo realizza in proprio l'impianto di rete per la connessione, sia pari alla differenza tra i costi di realizzazione dell'impianto individuato nella STMD e il corrispettivo per la connessione calcolato in conformità all'articolo 13, comma 4, del medesimo Allegato A. Pertanto, nel caso di specie, non risulta conforme a quanto previsto dal citato comma 5 dell'articolo 13, l'atto di cessione dell'impianto di rete, predisposto dal gestore, nella parte in cui determina il corrispettivo per la connessione facendo riferimento ai presunti costi di realizzazione individuati nella STMG, e non nella STMD.

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione - cessione dell'impianto al gestore di rete - oneri di manutenzione e connesse responsabilità nelle more del conferimento patrimoniale - a carico del gestore.

In ordine agli eventuali oneri economici di manutenzione dell'impianto di rete per la connessione, realizzato dal produttore di energia elettrica da fonte rinnovabile, e alle connesse responsabilità nelle more del perfezionamento dell'atto di cessione, si rileva come, in assenza di specifiche pattuizioni contrattuali al riguardo, il gestore di rete non possa pretendere la restituzione di detti eventuali oneri dal reclamante.

Energia elettrica - distribuzione - fonti rinnovabili - connessione alla rete - realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione - utilizzo dell'impianto nelle more del conferimento - è a titolo gratuito ex art. 4, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 281/08.

La richiesta avanzata dal reclamante di accertamento dell'obbligo, in capo al gestore, di corrispondere una somma (euro/giorno) per l'utilizzo dell'impianto di rete per la connessione nel periodo antecedente al perfezionamento dell'atto di cessione non può essere accolta, stante il chiaro disposto dell'articolo 4, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 281/08, laddove viene stabilito espressamente che gli impianti di rete per la connessione realizzati dal produttore sono resi disponibili, a titolo gratuito, dal gestore per il collaudo e la conseguente accettazione.